


ACCORDO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI COLLEGATI ALL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITA' O RESPONSABILITA'.


IL presente accordo disciplina il trattamento economico accessorio per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) di cui all'art. 3 comma 2 "Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale" e art. 4 "Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo" del "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del Codice dei contratti pubblici D.lgs.50/2016 e s.m.i." in allegato.

Le delegazioni trattanti

C.C.I.A.A. Bologna


per il
Luigi Bonifazi
Giuseppe

OO.SS. e R.S.U.


Giovanni
Medina
Giovanna Parnelli
L. Bolchini
Bianca

Bologna, 24.3.2018

Allegato A alla Deliberazione di Giunta n. 58 del 13/03/2018

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 113 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D. LGS. 50/2016 E S.M.I.**

Sommario

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Risorse da destinare al fondo incentivante

Art. 3 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

Art. 4 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo – Polizza assicurativa progettisti

Art. 5 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Art. 6 – Norme finali

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e i progetti di innovazione di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici). Esso trova applicazione in caso di procedure/contratti di appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati a partire dal 19 aprile 2016 (*data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016*) per funzioni tecniche svolte dal personale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (di seguito Camera di Commercio), con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina.
2. Le modalità e i criteri di ripartizione tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sono stati oggetto di contrattazione decentrata integrativa come previsto dall'art. 113 c. 3 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 2 RISORSE DA DESTINARE AL FONDO INCENTIVANTE

1. **Al fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'art.113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo di lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della Camera di Commercio, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di cui al c. 1 del citato art. 113.**

Ai sensi dell'art. 113 c. 2 le attività svolte per funzioni tecniche per servizi o forniture sono incentivabili solo nel caso in cui viene nominato il direttore dell'esecuzione DEC non coincidente con il RUP.

Anche per i lavori le attività svolte per funzioni tecniche sono incentivabili solo nel caso in cui viene nominato il direttore dei lavori DL non coincidente con il RUP.

Le percentuali degli importi posti a base di gara di un lavoro/servizio/fornitura sono modulate come di seguito stabilito:

Importo posto a base di gara	Percentuale
Fino a ≤ € 150.000,00	2
Per la parte eccedente € 150.000 fino a ≤ € 1.000.000,00	1,80
Per la parte eccedente € 1.000.000,00	0,90

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili a errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo a base di gara.

ART. 3 UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

1. **L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate di seguito nonché tra i loro collaboratori: programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei**

progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.

Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono così ripartite:

prestazioni	% massima riconoscibile
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	2%
Incaricato della valutazione preventiva dei progetti	7%
Incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di gara	25%
Incaricato della predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione del contratto	7%
RUP	30%
Direttore dei lavori (DL) o Direttore dell'esecuzione (DEC)	15%
Incaricato del collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità o del collaudo statico	4%
Collaboratori tecnici delle figure precedenti	5%
Collaboratori amministrativi delle figure precedenti	5%

3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al precedente comma, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Dirigente competente per budget, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, e pro quota in caso di sostituzioni di personale durante il procedimento.
4. A tal fine, il Dirigente competente per budget conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a definire e ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione, nei limiti del massimo riconoscibile e purché il totale delle percentuali erogate non superi il tetto massimo erogabile pari a 100. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti, sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
5. I collaboratori delle diverse figure professionali, e in particolare del RUP, sono da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico e amministrativo in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività di natura tecnica e/o amministrativa.
6. Nel caso in cui il Dirigente sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dal Segretario Generale.

7. I compensi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.
8. In caso di svolgimento parziale dell'attività, la percentuale viene adeguata, adottando se del caso le aliquote degli onorari per ingegneri e architetti.
9. L'attività per la quale viene riconosciuto il compenso è svolta in orario di servizio ed è cumulabile con altre forme di incentivazione.
10. Nel caso di adesione a convenzioni Consip/Intercenter o altre centrali di committenza, ai sensi dell'art. 113 c. 2 e c. 5 del D.Lgs. 50/2016, si può destinare una parte del fondo ai dipendenti di tale centrale e può essere riconosciuta su richiesta della centrale di committenza una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo.

ART. 4

CONDIZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente per budget, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Dirigente e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al c. 4 del precedente articolo 3. In ogni caso, l'accertamento per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento e del collaudo finale.
2. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
3. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.
4. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al precedente comma o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
5. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
6. La corresponsione degli incentivi avviene alla completa realizzazione dell'opera o del lavoro. Per i servizi e nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli

accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte.

7. Nel caso in cui il Dirigente sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività o prestazioni progettuali o esecutive, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono poste in capo al Segretario Generale.
8. Nel caso in cui la progettazione di lavori pubblici sia affidata a personale interno, la Camera di Commercio stipula una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 24 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.
L'attivazione della polizza, nei modi e nei tempi dovuti, rimane a carico del dipendente coinvolto, mentre il costo del premio rimane a carico dell'Ente.

ART. 5

UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE

1. **Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo** è destinato all'acquisto da parte della Camera di Commercio di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato, come prevede l'art. 113 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici.

ART. 6

NORME FINALI

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e alle Linee Guida ANAC vigenti.
3. Il presente Regolamento, fatto salvo per le attività compiute anteriormente alla data del 19/04/2016 e non ancora remunerate, sostituisce il precedente Regolamento, approvato con deliberazione di Consiglio n. 3/2016.
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Giorgio Tabellini